



Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.

Sede Sociale – Via Cavalier Pietro Radici, 19 - 24024

Cazzano Sant' Andrea (BG)

C.F. e P.IVA n. 00217360163

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE
2022**

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.radici.it / investor relations](http://www.radici.it/investor-relations) / info per azionisti, una relazione sulle proposte che il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. ("Radici" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale della Società per il giorno **29 aprile 2022**, alle ore 10 in unica convocazione presso la sede legale in Cazzano S. Andrea (BG); via cav. Pietro Radici, n. 19.





PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

Bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2022.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con una perdita di Euro 1.067.992.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2021, che chiude con una perdita di Euro 0,859 milioni.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.,

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.067.992.”*



SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con una perdita di Euro 1.067.992.

In relazione ai risultati conseguiti Vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita di Euro 1.067.992 .

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.,

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.067.992;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di riportare a nuovo la perdita di Euro 1.067.992”.*





TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
- 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- 3.5 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea chiamata in sede ordinaria ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, giungerà a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato per il triennio 2019-2021.

In relazione al settimo punto all'ordine del giorno, siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punti 2) e 3) cod. civ., sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. In particolare, ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea è chiamata:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da 5 a 9 membri);
- a stabilire la durata dell'organo;
- a nominarli, secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;
- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a determinare la misura del compenso.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea, che possono essere anche non soci. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro i suddetti limiti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed invita pertanto gli Azionisti a formulare proposte per determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione e comunque nel rispetto dei limiti statutariamente previsti.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

L'art. 23 dello Statuto prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione durino in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e Vi invita pertanto a determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli aventi diritto nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nonché dallo Statuto della Società ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF.





Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a sette. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia il 22 aprile 2022) (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Via Cavalier Pietro Radici, 19, Cazzano Sant'Andrea (BG) negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata radicipietroindustries@legalmail.it. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; (iv) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che un candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

A tal riguardo, si rammenta che ai sensi della procedura adottata dalla Società sull'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori colui che ha diritto ed è interessato a proporre una lista di candidati trasmette all'Euronext Growth Advisor (i.e., Banca Finnat Euramerica) all'indirizzo advisory@pec.finnat.it, entro il **18 aprile 2022**, l'apposito questionario disponibile sul sito internet www.radici.it / investor relations / info per azionisti, debitamente compilato allegato alla presente (un questionario per ciascun candidato ad amministratore indipendente). Nel testo della PEC con la quale verrà inviato il questionario di cui sopra, il mittente dovrà specificare i propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o P.IVA) evidenziando che lo stesso ha diritto alla presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministratore in quanto detentore di azioni dell'Emittente (specificando il numero di azioni detenute e la relativa percentuale dei diritti di voto alla data dell'invio della comunicazione). Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione del questionario debitamente compilato da parte dell'Euronext Growth Advisor (ossia il **20 aprile 2022**), quest'ultimo comunica all'interessato la propria valutazione (positiva o negativa) in merito all'indipendenza del candidato. In caso di valutazione negativa in merito all'indipendenza, l'interessato dovrà produrre all'Euronext Growth Advisor un nuovo questionario afferente a diverso candidato entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste (ossia il **22 aprile 2022**). Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione del nuovo questionario, l'Euronext Growth Advisor comunica all'interessato la propria valutazione (positiva o negativa) in merito all'indipendenza del candidato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **24 aprile 2022**).

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.





All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto all'art. 23 dello Statuto sociale, cui si rinvia.

Con riferimento alla nomina dei Consiglieri, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, esprimendo il voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale è attribuita all'Assemblea ordinaria della Società la facoltà di nominare in via primaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Radici. Il medesimo articolo prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione della Società possa eleggere tra i propri membri un Presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea degli Azionisti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e in ragione dell'impossibilità dei soci di partecipare ed intervenire fisicamente alla riunione dell'Assemblea dei soci Vi invita dunque a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Radici tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 3.3, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli aventi diritto nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

3.5 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene di formulare una proposta di compenso per gli Amministratori per l'intera durata del mandato. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per gli aventi diritto di presentare proposte di deliberazione sul compenso degli amministratori.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, quindi, a deliberare, nei termini e secondo le modalità sopra esposte, in merito:

- (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) alla determinazione della durata dell'incarico;
- (iii) alla nomina dei Consiglieri;
- (iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (v) alla determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.





PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

Modifica degli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 23 del vigente testo di statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al PRIMO punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale.

Più precisamente, le modifiche si riferiscono ai seguenti articoli dello Statuto sociale:

Articoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 23 al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana S.p.A. con avviso n. 31776 del 27 settembre 2021 nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**"). A tal riguardo si segnala che, a seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V. con Avviso n. 31776 del 27 settembre 2021 Borsa Italiana ha reso noto la modifica della denominazione del mercato AIM Italia in "Euronext Growth Milan" nonché del Nominated Adviser in "Euronext Growth Advisor". Viene pertanto proposto di modificare i summenzionati articoli dello Statuto Sociale ove sono presenti i predetti riferimenti, al fine di adeguare il contenuto alle soprarichiamate disposizioni.

- Articolo 23 in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione prevedendo la presenza di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter del TUF solo qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra otto e nove membri.

Tutte le proposte di modifica dello Statuto sociale di cui alla presente Relazione non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ. in capo agli Azionisti che non avranno concorso alle relative deliberazioni.

Di seguito si illustrano quindi nel merito le proposte di modifica in oggetto.

La parte in grassetto è quella che sarà aggiunta per effetto della deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno, mentre la parte sottolineata sarà eliminata per effetto della delibera di cui al precedente punto all'ordine del giorno.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 7 – azioni e categorie di azioni</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF").</p> <p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della</p>	<p>Articolo 7 – azioni e categorie di azioni</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF").</p> <p>Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della</p>





normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del Codice Civile, l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Articolo 11 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni dall'AIM Italia, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato ~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("~~AIM Italia~~").

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del Codice Civile, l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Articolo 11 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni dall'~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan** per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.





Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13 – Articoli 108 e 111

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti

Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'**AIM Italia Euronext Growth Milan**, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento **AIM Italia Euronext Growth Milan** come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti **AIM Italia Euronext Growth Milan** Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13 – Articoli 108 e 111

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'**AIM Italia Euronext Growth Milan**, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111





Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato registrato dai titoli della medesima categoria degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di

del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che la Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato registrato dai titoli della medesima categoria degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto e (iii) il prezzo ufficiale delle azioni registrato alla data del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto a carico del soggetto obbligato ovvero in favore di quello che ne abbia il diritto, nonché dei soggetti operanti di concerto con i predetti soggetti, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 14 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari **AIM Italia Euronext Growth Milan** deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il **Nominated Adviser l'Euronext Growth Advisor** e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti





mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento **AIM-Italia Euronext Growth Milan**, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente **AIM-Italia Euronext Growth Milan** con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente **AIM-Italia Euronext Growth Milan** suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari **AIM-Italia Euronext Growth Milan**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'**AIM-Italia Euronext Growth Milan** per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza", come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la

Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'**AIM-Italia Euronext Growth Milan** trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza", come definita nel Regolamento **AIM-Italia Euronext Growth Milan** Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti **AIM-Italia Euronext Growth Milan**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti **AIM-Italia Euronext Growth Milan** è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti **AIM-Italia Euronext Growth Milan**) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di





<p>comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p>In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione, per la quale non può essere esercitato il diritto di voto, è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.</p>	<p>cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p>In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione, per la quale non può essere esercitato il diritto di voto, è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.</p>
<p>Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; - richiesta della revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia delle azioni della Società ai sensi dell'art. 15 del presente statuto. 	<p>Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea ordinaria</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan; - cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan; - richiesta della revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia Euronext Growth Milan delle azioni della Società ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.
<p>Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non Soci, durano in carica tre</p>	<p>Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non Soci, durano in carica tre</p>



esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a sette. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la

esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra **sette otto** e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter del TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti **AIM Italia Euronext Growth Milan**.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a **sette otto**. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i curricula professionali di ciascun

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; (iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che un candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati

candidato;(iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente; (iv) un documento rilasciato ~~dal Nominated Adviser~~ **dall'Euronext Growth Advisor** della Società attestante che un candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente ~~dal Nominated Adviser~~ **dall'Euronext Growth Advisor** della Società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior

indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista verrà cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti sopra stabilito, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra

approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., riunitasi in seduta straordinaria,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
delibera
- *di modificare gli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 23, sociale, così che gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata.*
- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni non sostanziali che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".*

Cazzano S. Andrea (BG), 13 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Antonio Radici

